**COMUNE DI ARCISATE**
*(Provincia di Varese)*
*via Roma, 2 - 21051 ARCISATE*
tel. 0332/470124 – Telefax 0332/474396
***Servizio Lavori Pubblici***

Prot. n. 133 MM/gp Arcisate, 10.01.2017

Titolo …VI.……Classe ……5…….

pec: covaimpianti@legalmail.it

Spett.le
Cova Group Technologies s.r.l.
via Pirandello 3 –
21050 Besano (VA)

Oggetto : lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dell'appalto dei LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEZIONABILE PER ILLUMINAZIONE CAMPO CALCETTO/TENNIS PRESSO CAMPO SPORTIVO "PEPPINO PRISCO" CIG: Z2F1C948F3 (articolo 32, comma 14, d.lgs 18 aprile 2016, n. 50)

Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n.137 in data 23.12.2016, è stata affidata a codesta Ditta la prestazione contrattuale in oggetto

**1.Oggetto e Parti stipulanti**
1. Il comune affida a codesto operatore economico l'APPALTO dei LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEZIONABILE PER ILLUMINAZIONE CAMPO CALCETTO/TENNIS PRESSO CAMPO SPORTIVO "PEPPINO PRISCO" - per un importo di € 3.742,10 oltre a € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 4.142,10, al netto di Iva ai sensi di legge.
2. Il comune e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come segue:
a. Il comune, nella persona dell' Arch. Marinotto Massimo, nato a Varese il 20.10.1973, per la sua qualifica di responsabile del servizio Lavori Pubblici, ai sensi del decreto sindacale n. 21/2015, domiciliato per la carica presso la sede in via Roma, n.2 , C.F. 00250810124;
b. l'operatore economico, come rappresentato da Cova Umberto, nato a Varese il 01.05.1973 per la sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato presso la sede della ditta in Besano (VA), Via Pirandello 3 c.f. 10365440154

**2. Norme tecniche di riferimento**
1. La prestazione dovrà essere eseguita secondo gli elaborati progettuali.

**3. Durata**
1. L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.
2. La prestazione deve essere compiuta entro giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

**4. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione**
1. La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali.

**5. Modalità di esecuzione**
1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal comune.

**6. Corrispettivo**
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta acquisita al protocollo generale dell'ente che ha apportato un ribasso alla base di gara nella percentuale del 18,65% , sicchè è fissato in € 3.742,10 oltre a € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 4.142,10 esclusa Iva ( quattromilacentoquarantadue/10 euro) e trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione .
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
3. Codesta Ditta non potrà esigere dal comune, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

**7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti**
1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta ottempera e si obbliga:
i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;
ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
2. si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
3. si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché Il comune/La provincia verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
4. si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Il comune e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
5. prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

**8. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza**
1. Ai fini dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016, le parti danno atto che l'operatore economico si obbliga a rispettare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'articolo 30 del d.lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

**9. Termini e modalità di pagamento**
1. Si rinvia a quanto disciplinato dalla vigente normativa

***10. Interessi moratori***
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.

***11. Verifica***
1. La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento e dal direttore lavori

***12. Responsabile del procedimento e direttore dei lavori***
1. arch. Massimo Marinotto è responsabile del procedimento e direttore lavori.

***13. Penali***
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale.

***14. Risoluzione del contratto***
1. Si rinvia a quanto disciplinato dalla vigente normativa

***15. Controversie e foro competente***
1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Varese.

**16. Domicilio**
1. La Ditta elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale per tutta la durata della prestazione contrattuale.
2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante lettera raccomandata.

***17. Trattamento dei dati personali***
1. Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura dell'Arch. Marinotto Massimo, per il suo ruolo di Responsabile del Servizio LL.PP, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.
3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
4. Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica,

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.
Restano acquisiti al fascicolo:
1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del responsabile di servizio del comune;
2. la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
3. la prova della ricezione alla Pec dell'aggiudicatario;

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec da parte dell’aggiudicatario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
(Arch. Massimo Marinotto)

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da: Arch. Marinotto Massimo